

STATUTO DI "ZOE' ASSOCIAZIONE CULTURALE"

ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Bologna,in via Ferrarese 251\4 un'Associazione non riconosciuta denominata " ZOÈ ASSOCIAZIONE CULTURALE", di seguito denominata Associazione, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto

ARTICOLO 2 : SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza fini di lucro e ha carattere volontario e democratico; si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare tutte le arti, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili attraverso attività di solidarietà sociale su tutto il territorio, nazionale ed internazionale. Si propone nello specifico di :

- a. promuovere, coordinare ed eventualmente gestire corsi teatrali, strumentali e vocali, corsi di arte circense, corsi di didattica e di storia delle arti, corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica teatrale,musicale,circense fra i giovani e gli adulti;
- b. favorire e organizzare manifestazioni teatrali,musicali,circensi,conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica ,al teatro e al circo;
- c. stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale anche attraverso la Teatro-terapia,la Musico-terapia e la clown-terapia
- d. promuovere e favorire la formazione di gruppi teatrali, di gruppi strumentali, di complessi vocali e di gruppi circensi.

- e. organizzare la partecipazione di gruppi alle manifestazioni musicali,teatrali e circensi più significative ogni qual volta e ovunque se ne presenti la possibilità;
- f. attivare iniziative culturali, teatrali,musicali e circensi nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- g. attivare manifestazioni culturali, attraverso il connubio fra le varie arti, per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- h. offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza professionale per gli studenti di teatro,di musica, di circo e per tutti coloro che praticano le arti in genere a livello amatoriale;
- i. avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti,drammaturghi e artisti del passato pubblicandone spartiti musicali e documenti originali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini teatrali e musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- j. svolgere qualsiasi altra attività che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza delle arti, con particolare attenzione alla cultura teatrale, musicale e circense;
- k. svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della attività sua e dei suoi soci
- l. promuovere ed organizzare corsi teatrali,musicali e circensi di aggiornamento e perfezionamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

- m. gestire tavole calde in occasione delle manifestazioni culturali
- n. acquistare, affittare o ottenere in concessione amministrativa, terreni e immobili per gli scopi anzidetti
- o. Promozione, organizzazione e diffusione di tutte le forme artistiche legate alla musica , al teatro e al circo, non contemplate nei comma precedenti.
- p. In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività dell'associazione saranno soggette alle norme di Legge in materia ed alla concessione delle autorizzazioni occorrenti.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4/12/97 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3 : SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'associazione e che, avendone fatta domanda su apposito modulo, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che, con la sottoscrizione della domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi di tutti i paesi, senza limiti d'età. I soci devono accettare in toto le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato dagli organi competenti ogni anno.

Sono considerati “Soci Ordinari” (o effettivi) i maggiorenni che hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni, ed aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Sono considerati “Soci Sostenitori”, non aventi diritto di voto, tutti coloro che sostengono o partecipano alle attività dell'associazione.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che potrà essere rinnovata ogni anno dai soci, senza alcun vincolo.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni volontarie scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) allontanamento in seguito a gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo, che potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati e non può essere più ammesso;
- 3) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

ARTICOLO 4 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea generale dei soci ordinari (effettivi).
2. Il Segretario
3. Il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo. A discrezione del Consiglio Direttivo, potrà essere nominato annualmente un Comitato Coordinatore.

ARTICOLO 5 : ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI (EFFETTIVI)

L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea generale dei soci ordinari (effettivi) è il massimo organo dell'Associazione. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e chi siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea straordinaria delibera in merito all'approvazione e modificazione dello statuto, agli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, alla trasformazione, scioglimento e modalità di liquidazione dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario che, alla fine di ogni adunanza dovrà redigere apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo o garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 6 : IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 : CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea Generale dei Soci ordinari può decidere di aumentare fino ad un massimo di 11 (undici) o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'associazione, assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qual volta ce ne sia la necessità. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un un Segretario con funzioni di tesoriere .

Il Presidente ed il Vicepresidente compongono la Presidenza. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Consulente, con carica a termine, che potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Tesoriere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Nel caso che per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 8 : FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo :

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente;
- b) nomina un Tesoriere nella veste del direttore esecutivo, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione;
- c) elabora il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) amministra il fondo sociale;

- e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- h) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

ARTICOLO 9 : IL PRESIDENTE

Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 : COMITATO COORDINATORE

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può nominare annualmente un Comitato Coordinatore con la funzione di coordinare e controllare lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni deliberate. I suoi membri avranno cura di relazionare periodicamente al Consiglio stesso l'andamento delle attività nei vari settori. Nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Comitato Coordinatore ha solo parere consultivo. Il Consiglio Direttivo ne decide ogni anno il numero dei membri.

ARTICOLO 11 : RIMBORSI SPESE

Per i soci che intendono praticare attività teatrale, musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

ARTICOLO 12 : FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'associazione è costituito:

- dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111, comma 4-quinquies del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Inoltre, le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

ARTICOLO 13 : ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio.

Il Bilancio deve essere approntato secondo le regole civilistiche; in ogni caso esso deve essere costituito da un rendiconto economico e finanziario del pieno rispetto del disposto dell'art. 111, comma 4-quinquies del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con la comunicazione del giorno di convocazione dell'assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modifiche allo statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con una maggioranza qualificata pari a due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 15 : REGOLAMENTO INTERNO

Quanto non previsto nel presente statuto verrà determinato in un regolamento di esecuzione da redigersi dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla costituzione legale dell'associazione, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 16 : SCIoglimento

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

Il fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni ed enti non economici aventi finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto del disposto dell'art. 111, comma 4 quinquies del DPR 22 dicembre 1996, n. 917.

ARTICOLO 17 : CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni di un Collegio arbitrale la soluzione di tutte le controversie relative all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento, nel Codice etico e nelle deliberazioni degli Organi.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in veste di Presidente, di comune accordo tra i primi due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio arbitrale decide secondo equità, quale amichevole compositore della controversia, senza l'osservanza di particolari formalità.

Il lodo arbitrale è definitivo ed ha efficacia contrattuale nei confronti delle parti.

ARTICOLO 18 : DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO LEGISLATIVO

Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 19 : LEGALIZZAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto è valido ed impegna tutti i soci della Associazione.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.